

# **STATUTO**

## **1. COSTITUZIONE - SEDE**

**1.1.** E' costituita una Associazione Culturale denominata “**A.N.T.E.P. – Associazione Nazionale Truccatori Estetica Professionale e spettacolo**”. L'associazione ha sede in Roma, e potrà costituire sedi secondarie in Italia e all'estero. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

## **2. SCOPO e DURATA**

**2.1.** L'associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente culturale. Ha durata illimitata ed è apartitica.

## **3. OGGETTO SOCIALE**

**3.1.** L'associazione ha per oggetto lo studio, la ricerca e la divulgazione nel campo scientifico e pratico del Trucco, della Tricologia, della Cosmetologia, dell'Estetica, della Moda e dell'immagine, avvalendosi dell'opera di scienziati, studiosi, tecnici specializzati e operatori settoriali.

**3.2.** In particolare, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'associazione si propone di:

1. favorire la riunione degli associati per la promozione di interessi comuni a livello Nazionale ed Internazionale, anche istituendo centri sociali, culturali e ricreativi in Italia e all'estero;
2. stimolare rapporti di solidarietà tra gli associati nell'ambito nazionale ed internazionale;
3. promuovere la formazione ed il perfezionamento professionale dei propri associati, mediante l'organizzazione di riunioni, dibattiti, corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, allo scopo di elevare il livello di professionalità e competenza;
4. istituire premi, riconoscimenti e diplomi al merito relativi all'attività propria dell'associazione ed alle altre attività annesse, connesse, affini e accessorie;
5. creare e gestire uno specifico Albo Professionale per i Truccatori;
6. favorire lo scambio di esperienze, informazioni, sviluppo e ricerca sul piano professionale, anche mediante attività editoriale curando, in proprio e/o tramite organi

esterni, la creazione di siti internet e la diffusione di periodici, riviste, materiale informatico e audiovisivo per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'associazione;

7. intrattenere rapporti con altri enti, sia pubblici che privati, associazioni, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività annesse, connesse, affini e accessorie a quella dell'associazione o producono e/o commercializzano beni e servizi attinenti all'attività associativa;
8. istituire un apposito Comitato di Controllo che tramite il marchio collettivo "Qualità Controllata" atto a segnalare e garantire con certezza ad aziende e consumatori la qualità globale del prodotto dall'origine alla vendita, il rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo;
9. elaborare e/o proporre alle autorità competenti norme nazionali per la formazione professionale e per l'esercizio dell'attività propria degli associati;

3.3. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione, commerciale e non, ivi comprese le prestazioni di servizi, sia a favore degli associati che di terzi sia pubblici che privati, anche mediante enti esterni, in Italia e all'estero, ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso lo sviluppo di studi, ricerche e progetti scientifici e culturali, intese nel modo più ampio con ogni mezzo di diffusione e comunicazione, le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

#### **4. ASSOCIATI**

4.1. Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione con espressa esclusione della temporaneità del rapporto associativo. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

La richiesta di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto:

- a) al voto in tutte le assemblee associative;
- b) ad essere nominati e a far parte degli organi dell'associazione;
- c) ad usufruire dei locali e dei servizi dell'associazione;

Gli associati sono obbligati:

- a) a versare la quota mensile o annuale nell'importo stabilito dagli organi amministrativi;
- b) a collaborare al raggiungimento dell'oggetto sociale.

## **5. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA**

5.1. La decadenza e/o l'esclusione da associato e' deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza di due terzi e con voto segreto, su proposta di uno o più associati. Costituisce senz'altro motivo di esclusione la compromissione in qualsiasi modo dell'immagine e del nome dell'associazione, ovvero l'uso della propria qualità di associato per trarre illeciti utili e, comunque, il mancato pagamento della quota associativa.

5.2. La partecipazione all'associazione è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e la relativa quota è comunque non rivalutabile.

5.3. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta e comunque nei tempi e nei modi previsti dall'art. 24 c.c.

5.4. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, perde i diritti di cui all'art.4.

## **6. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

6.1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'eventuale Collegio dei revisori dei conti.

## **7. ASSEMBLEA**

7.1. L'assemblea è composta da tutti gli associati, si svolge col principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 C.C, è sovrana e viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La comunicazione della convocazione deve essere esposta in bacheca almeno otto giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea.

7.2. L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

I compiti dell'assemblea sono:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

- b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente i revisori dei conti;
- e) stabilire la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione.

7.3. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci. Il presidente nomina tra i presenti un segretario.

## **8. DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA**

8.1. Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima. Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'associazione, sono valide anche se non è presente la maggioranza assoluta degli associati. Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti.

8.2. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto debbono essere presenti tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima. Alle assemblee convocate per sciogliere l'associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati. Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

## **9. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

9.1. Il Consiglio di Amministrazione può essere formato da tre, cinque o sette membri. Possono essere nominati anche fino a due consiglieri supplenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono anche non essere associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il Presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Il segretario ed il tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio di Amministrazione.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

9.4. Sono compiti del Consiglio di amministrazione:

- a) la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
- b) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
- d) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo, la cui redazione ed approvazione è obbligatoria;
- e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- f) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- g) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie.

## **10. MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio di Amministrazione.

10.2. Il segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Provvede alla compilazione

del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Firma d'incarico del Presidente, la corrispondenza, e gli eventuali mandati di pagamento.

10.3. Il tesoriere e' responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; e' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che dell'eventuale Collegio dei revisori dei conti. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso gli istituti di credito indicati dal Consiglio di amministrazione. Il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari se non in caso di pagamento delle obbligazioni dell'Associazione, così come disposto dal presidente, o, in sua assenza dal vice presidente, e dal segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firma disgiunta tra le seguenti persone: presidente, vice presidente, tesoriere, segretario.

Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di amministrazione per eventuali pagamenti urgenti.

## **11. REVISORI DEI CONTI**

11.1. I revisori dei conti, qualora nominati, devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito e' quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Consiglio di amministrazione ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

11.2. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora venisse nominato, è composto da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **12. RETRIBUZIONE**

12.1. Nessuna carica e' retribuita. Il Consiglio di Amministrazione può solo stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione.

## **13. FINANZIAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE**

13.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) le quote ordinarie degli associati nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione;
- b) le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati.
- d) gli eventuali utili di attività commerciali purché volte al raggiungimento dell'oggetto sociale,

13.2. Tutte le predette entrate, così come i conseguenti utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, costituiranno patrimonio dell'associazione e non potranno mai essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo imposizioni di Legge.

13.3. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

13.4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

## **14. FONDO DI COSTITUZIONE**

14.1. Il fondo e' costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'associazione. Gli associati ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa.

## **15. SCIoglimento**

15.1. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

15.2. In caso di scioglimento dell'associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione o ente con analoghe finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge. Nulla potrà comunque essere devoluto agli associati.

## **16. NORME TRANSITORIE e FINALI**

15.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle Leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Roma, 14 Marzo 2017.